



# Ministero della cultura

## UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Direzione generale  
Archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V

E, p.c. Al Capo di Gabinetto

**OGGETTO: Art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108 – Quesito proposto dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota del 30 dicembre 2021, n. 44006 - Riscontro**

Con la nota in oggetto la Direzione generale ABAP chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente), come risultante dalle recenti modifiche apportate per effetto del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni *bis*).

L'art. 25 citato è rubricato “*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*” e, al comma 2, in particolare, disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale, come individuati dall'art. 7-*bis* dello stesso decreto, disponendo che: “*Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis*”.

Il successivo comma 2-*bis* stabilisce poi, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, che: “*Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del*



# *Ministero della cultura*

## UFFICIO LEGISLATIVO

*competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis”.*

Inoltre, il comma 2-*quinquies* del citato articolo prevede che “*Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura **comprende** l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **ove** gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”.*

In applicazione di tale comma, quindi, la valutazione della conformità paesaggistica del progetto discende direttamente quale effetto di legge dal rilascio del concerto del competente organo del Ministero della cultura, reso in sede di valutazione di impatto ambientale.

Le esigenze di semplificazione sottese alla innovazione normativa in esame concentrano, per tali fattispecie, dunque, la valutazione di vari interessi pubblici, prima oggetto di distinti ed autonomi, benché collegati, procedimenti amministrativi, in un unico procedimento che si conclude col decreto di Valutazione di Impatto Ambientale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla norma stessa.

Va anzitutto sottolineato che, come segnalato dalla Direzione generale, la concentrazione procedimentale non implica l'esclusione della valutazione della conformità paesaggistica del progetto, che, tuttavia, dovrà essere istruita contestualmente a quella relativa all'impatto ambientale, e risultare poi nella medesima proposta trasmessa dagli uffici territoriali alla Direzione generale che emana il provvedimento di competenza, tenendo conto degli stretti termini temporali indicati dalla legge.

Occorre, comunque, evidenziare, che la norma in questione, ai fini di riunire in un unico procedimento valutazioni prima derivanti da provvedimenti distinti, pone la precisa condizione che gli elaborati progettuali siano adeguatamente e compiutamente sviluppati ad un livello di approfondimento tale da consentire la piena ed esaustiva valutazione dell'impatto sui beni paesaggistici e, dunque, sulla qualità e la soddisfacente completezza della relazione paesaggistica.

A tal fine, anche nell'ottica di dare piena attuazione alla norma in esame, l'ufficio che cura l'istruttoria potrà valutare di chiedere subito una integrazione dei documenti presentati, da ricevere entro un termine estremamente ridotto.

Qualora la documentazione richiesta non venga presentata o sia ritenuta comunque insufficiente, il concerto reso dal MiC dovrà recare l'esplicitazione dei motivi che hanno condotto a considerarla tale e, dunque, le ragioni per cui, nella specie, l'atto non comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

In questo caso, infatti, il procedimento, a seguito di apposita e motivata valutazione istruttoria resa su tale aspetto, non potrà che seguire l'*iter* consueto, per cui le due valutazioni, di impatto ambientale e di impatto paesaggistico, rimarranno separate e contenute in provvedimenti distinti: al concerto del MiC, quindi, non potrà ricondursi altro effetto che quello di valutazione favorevole in sede di VIA, a seguito della quale potrà avviarsi il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Annalisa Cipollone)